



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2021

Disposizioni in materia di prestazioni dei medici di continuità assistenziale

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 » introduce una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti pagati in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali, successivamente dichiarati non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza.

Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.

La norma solo in parte ha risolto il problema della restituzione delle somme erogate ai medici a fronte delle prestazioni la-

vorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.

La stessa appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali e, in base alla formulazione letterale, trascura casi del tutto sovrapponibili.

Infatti, la norma approvata si rivolge esclusivamente ai medici convenzionati addetti al servizio di emergenza urgenza (118), tralasciando, incomprensibilmente, i medici di continuità assistenziale.

Il presente disegno di legge si pone, quindi, l'obiettivo di prevedere analoga soluzione anche per il personale medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza » sono inserite le seguenti: « e di continuità assistenziale ».

€ 1,00